

(Stralcio circolare INPS n. 109 del 6.6.2000 – para 1.3)

“Si precisa che la situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale. Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori”.

(Stralcio circolare INPS n. 8 del 17.1.2003 – para 1)

“1) “Genitore solo”

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettere a) e b) del T.U., la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto al godimento di un periodo individuale massimo di congedo parentale (astensione facoltativa) pari, rispettivamente, a 6 mesi e a 7 mesi. Ai sensi della lett. c) del medesimo comma “qualora vi sia un solo genitore” il periodo è elevato fino a un massimo di 10 mesi.

La situazione di “genitore solo” è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell’altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi già indicati nella circ. 109 citata), **anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore**.

Nell’ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciarne apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore *single*” non realizza **di per sé** la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

Si sottolinea, peraltro, che gli ulteriori mesi riconoscibili al “genitore solo” sono indennizzabili subordinatamente alle condizioni del proprio reddito, anche qualora siano fruiti entro tre anni di età del figlio.

La situazione di “genitore solo” viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, circostanza che, si rammenta, deve essere portata a conoscenza sia dell’INPS che del datore di lavoro. E’ ovvio che il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato “solo” ed è ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all’altro. In proposito si rammenta che il periodo di congedo fruibile tra i due genitori è, in via ordinaria, di 10 mesi e che l’elevazione a 7 mesi a favore del padre (con conseguente totale, tra i due, di un massimo di 11 mesi) è prevista solo nel caso in cui il padre abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi: tanto comporta, ad esempio, che se la madre abbia goduto, come “genitore solo” (quale era da considerare fino al riconoscimento del figlio da parte del padre) di un periodo di 8 mesi, il padre non potrà mai arrivare ad un periodo di tre mesi di congedo.”

(INPS – messaggio n. 22911 del 20.09.2007)

E' noto che l'art. 32 T.U. riconosce ai genitori il diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo che, complessivamente, non può eccedere i 10 mesi (o 11 mesi nell'ipotesi di cui al comma 2); in particolare, entro il suddetto limite, ciascuno dei genitori può astenersi dal lavoro per un periodo massimo pari a 6 mesi (o 7 mesi per il padre nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) elevabile a 10 mesi nel caso in cui "vi sia un solo genitore" (comma 1, lett. c).

Nell'esaminare le ipotesi in presenza delle quali il diritto al congedo parentale può essere interamente fruito da un solo genitore, l'unico in grado di prendersi cura del figlio, l'Istituto ha individuato, nelle [circolari n.109/2000](#) e [n.8/2003](#), le seguenti ipotesi: morte dell'altro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori e affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore risultante da provvedimento formale.

Ferme restando le istruzioni già fornite nelle menzionate circolari, alle quali si rinvia per gli aspetti non espressamente considerati nel presente messaggio, tenuto conto delle istanze pervenute all'Istituto circa ulteriori ipotesi in cui, pur essendo il figlio sotto la potestà di entrambi i genitori vi sia, di fatto, uno solo in grado di prendersene effettivamente cura, si ritiene opportuno riconoscere al genitore avente diritto la condizione di genitore "solo" anche nel caso in cui l'altro sia colpito da **grave infermità**, trattandosi di situazione che, ancorché temporalmente circoscritta, può di fatto impedire al genitore gravemente infermo di prendersi cura della prole. Si rammenta, tra l'altro, che la grave infermità della madre rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 28 del T.U. in presenza delle quali il padre ha diritto a fruire del congedo di paternità.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che, anche in presenza dell'ipotesi in oggetto, l'altro genitore possa fruire del maggior periodo di congedo parentale entro il limite massimo complessivamente riconosciuto ad entrambi i genitori pari a 10 mesi (o 11 mesi nel caso di padre "genitore solo" che abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a tre mesi – v. circ. 8/2003, punto 1), fino al compimento degli 8 anni di età del bambino. Peraltro, considerato che l'infermità grave del genitore può già sussistere al momento dell'evento (parto o ingresso in famiglia) oppure insorgere successivamente all'evento medesimo, il diritto al periodo di congedo fruibile dal "genitore solo" potrebbe essere pari, rispettivamente, a 10 mesi o all'eventuale periodo residuo. In tale ultima ipotesi, infatti, devono essere considerati nel computo dei 10 mesi anche eventuali periodi complessivamente fruiti, al titolo in questione, da entrambi i genitori (v. anche circolare 109/2003, punto 1.3).

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui la grave infermità sia temporanea. In tale ipotesi, peraltro, vale quanto a suo tempo precisato nella circolare 8/2003 (punto 1) in merito all'ipotesi di riconoscimento tardivo del figlio; in particolare, il venir meno della grave infermità "*interrompe la maggior fruizione del periodo di congedo parentale concesso al genitore considerato "solo" ed è ovvio che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante all'altro*".

Sotto il profilo documentale – fermo restando che anche ai fini dell'art. 28 T.U. comma 1 la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la "grave infermità", né la necessaria ospedalizzazione del genitore infermo – il genitore che intenda fruire del maggior periodo di congedo parentale allegnerà in busta chiusa, unitamente alla domanda, specifica certificazione medica rilasciata da struttura pubblica e comprovante la grave infermità dell'altro. La certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal Centro Medico Legale di Sede, che valuterà ai fini di interesse la compatibilità dell'infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del bambino. Si rammenta che le Sedi non possono in ogni caso accettare l'autocertificazione attestante la grave infermità considerato che, ai sensi dell'art. 49, DPR. 445/2000, i certificati medici **non possono essere sostituiti da altro documento**, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Si rammenta infine che, in ogni caso, tutte le circostanze che incidono sui limiti di fruizione del congedo parentale devono essere portate a conoscenza sia dell'Inps sia del datore di lavoro.